



Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

**OGGETTO: LE PRINCIPALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE "SOSTEGNI BIS".**

CON L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 (D.L. "SOSTEGNI BIS"), RUBRICATO "**MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI**" E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 25 MAGGIO 2021, SERIE GENERALE N. 123, MOLTE SONO LE NOVITÀ FISCALI E DEL LAVORO, RIGUARDANTI LE IMPRESE, I PROFESSIONISTI E LE FAMIGLIE.

DI SEGUITO SI RIASSUMONO LE PRINCIPALI NOVITÀ.



---

### Contributo fondo perduto automatico

Art. 1 commi 1-4

Viene introdotto un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti già beneficiari** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in precedenza, **senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza.**

**Sarà erogato direttamente** dall'Agenzia delle entrate e spetta **a condizione** che i destinatari:

- ◆ abbiano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021
- ◆ e non abbiano già restituito il precedente contributo,
- ◆ ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

La **modalità di fruizione** resta la stessa già scelta dal beneficiario nella precedente istanza:

- ◆ erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale,
- ◆ ovvero riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.



Si tratta di un **contributo "automatico"** senza bisogno di presentare alcuna istanza **per coloro che hanno già ottenuto il precedente.**

### Contributo fondo perduto alternativo

Art. 1 commi 5-13

**I commi dal 5 al 13** definiscono un **contributo a fondo perduto alternativo** a quello **precedente**, a favore dei soggetti **titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** che svolgono attività:

- ◆ d'impresa,
- ◆ arte o professione,
- ◆ e che producono reddito agrario.

Il contributo **non spetta**, in ogni caso:

- ◆ ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;
- ◆ agli enti pubblici<sup>1</sup>;
- ◆ agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.

---

<sup>1</sup> di cui all'articolo 74.



Il **contributo alternativo** spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere la differenza dell'eventuale maggior valore. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere.

Qualora invece dal calcolo dovesse scaturire un contributo inferiore, l'agenzia non darà seguito alla istanza.

Per il **contributo alternativo** possono verificarsi **due casi**:

- ♦ per i **soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla **differenza, tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**, la percentuale indicata nella tabella successiva in corrispondenza dei ricavi conseguiti:

<b>PERCENTUALE APPLICABILE</b>	<b>VALORE (€) RICAVI/COMPENSI</b>
60%	≤ 100.000
50%	> 100.000 e ≤ 400.000
40%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
30%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
20%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000

- ♦ per i soggetti che **NON hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, **(perché non avevano il requisito di accesso del calo minimo mensile con i dati su base annua e con il nuovo periodo di riferimento invece hanno il requisito)** l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla differenza, tra



**l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, la percentuale indicata nella tabella successiva a seconda dei ricavi conseguiti:**

<b>PERCENTUALE APPLICABILE</b>	<b>VALORE (€) RICAVI/COMPENSI</b>
90%	≤ 100.000
70%	> 100.000 e ≤ 400.000
50%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
40%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
30%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000



Per tutti i soggetti, **l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.**

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. **L'istanza deve essere presentata**, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



Per i soggetti obbligati alla presentazione delle **comunicazioni della liquidazione periodica IVA<sup>2</sup>**, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

### **Contributo fondo perduto perequativo**

Art. 1 commi 16-26

Riconosciuto un **ulteriore contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA

<sup>2</sup> di cui all'articolo 21 -bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78



residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.



Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia stato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla **percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del **risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del MEF, **al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate**.

**L'istanza** per il riconoscimento del contributo **potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa** al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è **presentata entro il 10 settembre 2021**.



Per tutti i soggetti, **l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro**.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso, il contributo **non spetta**:

- ◆ ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;
- ◆ agli enti pubblici<sup>3</sup>;
- ◆ agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

**Contributo a fondo perduto imprese con ricavi compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni**

Art. 1 comma 30

Viene aggiunta prima della pubblicazione in Gazzetta, rispetto a quanto disposto dalla bozza del decreto, la possibilità di erogare un **contributo a fondo perduto** a favore:

<sup>3</sup> di cui all'articolo 74



- ◆ dei **soggetti titolari di reddito agrario**<sup>4</sup>,
- ◆ nonché ai soggetti con ricavi o compensi **superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

**Il contributo in esame potrà essere offerto solo qualora rimangano risorse inutilizzate** rispetto agli stanziamenti previsti per il contributo a fondo perduto “automatico” e per il contributo a fondo perduto “alternativo”, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto disciplinati dall'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di attuazione saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

#### Art. 2

**Per l'anno 2021**, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una **dotazione di 100 milioni di euro**, un **“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”** al fine di favorire la continuità delle attività economiche che, per effetto delle misure restrittive (adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19) **nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto**, hanno dovuto **chiudere per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**.

I **soggetti beneficiari e l'ammontare** dell'aiuto saranno determinati, con **successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico**, che di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Sostegni, e dell'articolo 1 del presente decreto.

Con lo stesso provvedimento verranno individuate **le modalità di erogazione** della misura al fine di garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

---

<sup>4</sup> di cui all'articolo 32 del TUIR



---

**Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a  
uso non abitativo e affitto d'azienda**

Art. 4

Il Decreto prevede la **proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell'abitativo e affitto d'azienda** a favore delle **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator**.

Il secondo comma, invece, riconosce:

- ◆ agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto,
- ◆ nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai **canoni versati con riferimento** a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta **a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi **del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

**Invariato l'ammontare del contributo che ricordiamo essere:**

- ◆ **per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali:**
  - ✓ del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  - ✓ del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
- ◆ **Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d'imposta nella misura**
  - ✓ del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  - ✓ del 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final



---

**"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.**

### **Proroga fino a luglio della riduzione oneri bollette elettriche**

Art. 5

Il Decreto **proroga fino a luglio** (anziché fino a giugno, come previsto in precedenza) **la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici. Si ricorda che l'art. 6 del D.l. 41/2021 prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**AERA**) dispone per i mesi di:

- ◆ aprile 2021;
- ◆ maggio 2021;
- ◆ giugno 2021;

la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in **bassa tensione diverse da quelle per usi domestici**, in particolare con riferimento alle **voci della bolletta identificate come:**

- ◆ trasporto e gestione del contatore;
- ◆ oneri generali di sistema.

Tale riduzione trova applicazione con le **medesime modalità anche per il mese di luglio 2021**, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

### **Agevolazioni Tari**

**per le attività interessate alle chiusure obbligatorie**

Art. 6

Viene **istituito un fondo**, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla **concessione, da parte dei comuni, di una riduzione della Tari** a favore delle **categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie** o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Sarà un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a stabilire la ripartizione del fondo tra gli enti interessati. I comuni potranno determinare le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.





---

Misure a sostegno del settore turistico delle attività economiche e commerciali nelle  
Città d'Arte e bonus alberghi

Art. 7

**Il fondo istituito a favore del settore turistico** (di cui all'articolo 182, comma 1, del D.l. 34/2020), con una dotazione originaria di:

- ◆ 265 milioni di euro per l'anno 2020;
- ◆ e di 100 milioni di euro per l'anno 2021;

**è incrementato di 150 milioni di euro.**

Il comma 3 del Decreto apporta una **modifica al Bonus vacanze** (di cui all'art. 176, comma 1, del D.l. 34/2020), prevedendo che tale bonus sia riconosciuto per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle:

- ◆ imprese turistico-ricettive;
- ◆ **agenzie di viaggi e tour operator (inserite con il Decreto);**
- ◆ nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

In sostanza, con la modifica introdotta, il **Bonus ottenuto sarà spendibile anche presso le agenzie di viaggio e tour operator.**

Per il rilancio **della attrattività turistica delle città d'arte, viene istituito un fondo**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, **destinato all'erogazione di contributi in favore dei:**

- ◆ comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- ◆ nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità;

da **destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.**

Sarà un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a stabilire le disposizioni attuative.

**Il Decreto** apporta **modifiche al credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** (di cui all'articolo 79 del D.l. 104/2020), **prevedendo che tale credito sia riconosciuto per i 3 (anziché 2) periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.**

Per l'attuazione di tale disposizione è autorizzata la spesa di:

- ◆ 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- ◆ e di 100 milioni di euro per il 2022.



---

**Sospensione dei termini di versamento  
dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Art. 9 commi 1-2

Il comma 1 **differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo** prevista dall'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

**La sospensione dell'obbligo di pagamento, già operativa dall'8 marzo 2020** (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020) **è ora estesa fino al 30 giugno 2021.**

Conseguentemente, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 68 del d.l. 18/2020, **i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi **entro il 31 luglio 2021** (2 agosto 2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato) con possibilità, come precisato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in una delle faq pubblicate, **di chiederne la dilazione.**

**Sono interessate dall'intervento le scadenze di pagamento di:**

- ◆ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ◆ avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ◆ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- ◆ ingiunzioni degli enti territoriali;
- ◆ accertamenti esecutivi degli enti locali.

Fino al termine indicato, ovvero il 30 giugno, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Il decreto dispone **altre due proroghe** da segnalare:

- ◆ si tratta della proroga al 30 giugno del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni, previsto dall'articolo 152 del decreto-legge n.34/2020;
- ◆ e della sospensione delle verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della regolarità delle posizioni dei creditori per il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis d.p.r. 602/73).

Il decreto prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli adempimenti svolti, da parte dell'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° maggio (primo giorno successivo al termine "ufficiale" della sospensione della riscossione prima dell'approvazione del decreto) e il 26 maggio (data di entrata in vigore del Decreto).



Restano inoltre acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti in questo stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.p.r. 602/73 e le sanzioni e somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 46/99.

### Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

Art. 11

Per fare fronte all'esigenza prioritaria di **sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane**, è stata disposta **l'implementazione della dotazione finanziaria**:

- ♦ del **Fondo 394/81 SIMEST** (per 1,2 miliardi di euro) destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione,
- ♦ e del **Fondo per la Promozione Integrata (FPI)**, istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020 (per 400 mila euro). In merito a quest'ultimo viene specificato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

Relativamente al funzionamento del Fondo per la promozione integrata, il decreto interviene apportando delle modifiche **all'articolo 72 del dl 18/2020** (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese) e in particolare alla **lett. d) del primo comma**, stabilendo che **la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto concessi dal Fondo per la promozione integrata scende dal 50% al 10%**, in sostanza il Fondo 394-81 torna alla sua forma originaria che prevedeva solo finanziamenti agevolati da restituire, e non anche una quota di contributo a fondo perduto.

È stato introdotto inoltre un **regime transitorio** secondo il quale, **fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi** ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

### Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

**Proroga garanzia SACE SpA al 31.12.2021**

Art. 13

Proroga dei regimi del **Fondo per le PMI e di Garanzia Italia al 31.12.2021**, in linea con il Temporary Framework.



---

Per le **GARANZIE RILASCIATE DA SACE S.P.A.** introdotta la **proroga al 31 dicembre 2021**.

Ai **nuovi finanziamenti rilasciati** a partire **dal 1° luglio 2021** si prevede:

Per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, viene stabilito che **il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni** e che **le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti** di durata non superiore a 6 anni **con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni**.

Sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla **garanzia su emissioni obbligazionarie**, si prevede **la riduzione, dal 30 al 15%**, della quota di investimento che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere qualora la classe di rating sia inferiore a BBB-.

#### **FONDO DI GARANZIA PMI**

Anche qui prevista la proroga fino al 31.12.2021 della disciplina straordinaria del Fondo PMI di cui all'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), con due modifiche:

- ◆ **riduzione delle garanzie dal 90 all'80%, a partire dal 1° luglio 2021**, per i prestiti di importo superiore a 30.000 euro.
- ◆ Sempre previa autorizzazione della Commissione Europea, **aumento da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo**, il prolungamento è possibile anche per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo aventi durata non superiore a 72 mesi.

#### **OPERAZIONI FINO A 30.000 EURO**

Anche qui prevista la proroga fino al 31.12.2021.

Ridotta la copertura della garanzia del Fondo PMI per le operazioni fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità, dal 1° luglio 2021, **la misura della garanzia passerà dal 100 al 90%**. Altra modifica riguarda il fatto che a decorrere dal 1° luglio 2021 non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.

Inoltre, il decreto sostegni bis prevede di rendere nuovamente efficace **fino al 31 dicembre 2021**, la garanzia per i prestiti fino a 30.000 euro anche per gli **enti non profit**.

Infine, si prevede l'eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le società fino a 499 dipendenti che dal marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI.



---

**Tassazione capital gain start up innovative**

Art. 14

Viene introdotta **un'agevolazione temporanea** per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

In particolare, viene prevista **l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche** al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, **derivanti dalla cessione di partecipazioni in società qualificate:**

- ◆ **come start up innovative<sup>5</sup>,**
- ◆ **o come PMI innovative<sup>6</sup>,**

**acquisite** mediante la sottoscrizione di capitale sociale **dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.**

Sono inoltre esenti dalle imposte sui redditi, **le plusvalenze** (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), derivanti dalla **cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale**, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

In questo caso, **l'agevolazione è subordinata** alle seguenti **condizioni:**

- ◆ le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- ◆ le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- ◆ il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

**L'obbligo di reinvestimento** è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

---

**Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese**

Art. 15

Al fine di sostenere l'accesso a **canali alternativi di finanziamento** da parte delle **imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è **istituita un'apposita sezione**

---

<sup>5</sup> ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>6</sup> ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.



**dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni**, emesse dalle predette imprese **a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale**, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, **l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **verranno stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia**, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

### **Proroga moratoria per le PMI**

Art. 16

Il Decreto prevede la **proroga al 31 dicembre 2021<sup>7</sup> della moratoria per PMI** su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, **previa comunicazione delle imprese beneficiarie già ammesse alla misura**, da inviare al soggetto finanziatore **entro il 15 giugno 2021**, le imprese ammesse alle misure, **potranno beneficiare**, per tutte le misure indicate nell'art. 56, **limitatamente alla sola quota capitale** ove applicabile, **della proroga fino al 31 dicembre 2021.**

La nuova **proroga al 31 dicembre della moratoria sui mutui e sulle linee di credito**, di cui dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, presenta queste tre caratteristiche:

- ♦ la sospensione riguarda **solo la quota capitale**
- ♦ la **moratoria non sarà più automatica**, ma dovrà essere richiesta dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore, con una **comunicazione da inviare entro il 15 giugno 2021.**
- ♦ potranno beneficiare della proroga della moratoria **solo le imprese ed i professionisti già ammessi.**

Come precisato nella relazione illustrativa, la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

---

<sup>7</sup> Già precedentemente prorogata dal 30.09.2020 al 31.01.2021 dal decreto agosto poi estesa fino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021.



---

Infine, la misura dovrà essere autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

### **Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

Art. 18

Il Decreto, riformulando il comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e inserendo il nuovo comma 3-bis, prevede che, **in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, di effettuare le variazioni Iva in diminuzione sin dall'apertura della procedura** senza doverne attendere la conclusione.

A tal fine, in base al nuovo comma 10-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, **il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale** dalla data:

- ◆ della sentenza dichiarativa del fallimento;
- ◆ del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- ◆ del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- ◆ del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le nuove disposizioni **si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente al 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis).

### **Modifica credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**

Art. 20

La disposizione in esame modifica la disciplina del **credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0** di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. "beni ex-super ammortamento") prevedendo, anche per i **soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro**, l'utilizzabilità in **compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta** relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Viene inoltre rivisto lo stanziamento e la ripartizione negli anni 2021, 2022 e 2023 delle somme dedicate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della Legge di Bilancio 2021 (transizione 4.0).

### **Credito d'imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione**



---

Art. 32

Il Decreto prevede un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di:**

- ◆ giugno;
- ◆ luglio;
- ◆ ed agosto 2021;

per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.



Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

**I beneficiari** del credito di imposta sono:

- ◆ soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- ◆ enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- ◆ enti religiosi civilmente riconosciuti;
- ◆ strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo<sup>8</sup>.

Il credito di imposta spetta **per le spese sostenute per:**

- ◆ la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ◆ la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali
- ◆ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- ◆ l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ◆ l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al terzo punto, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- ◆ l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

---

<sup>8</sup> di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.





---

**Reddito di emergenza**

Art. 36

Il decreto destina oltre 884 milioni di euro per il riconoscimento di 4 ulteriori quote di Reddito di emergenza - REM - istituito dal DL 34 2020. Per l'accesso alle nuove mensilità, riferibili a giugno, luglio, agosto, e settembre 2021, sono confermati i requisiti richiesti dall'art 12 comma 1 del DL 41 2021 conv. in legge n. 69 del 21.5.2021, **con la sola modifica relativa al valore del reddito familiare, che ora è riferito al mese di aprile 2021**. Ricordiamo tutti i requisiti già previsti:

- ◆ **Valore del reddito familiare**, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;
- ◆ **valore del patrimonio mobiliare familiare 2020**, inferiore a euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a euro 20.000; incrementato di 5.000 euro in presenza di componente con disabilità grave o di non autosufficienza
- ◆ **valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** inferiore ad euro 15.000
- ◆ si aggiunge, per i nuclei familiari che dichiarano nella DSU di avere residenza in affitto, l'importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione annuo: ad esempio se il canone di locazione annuo è pari a 3.600 euro, l'incremento è pari a 300 euro. In questo modo, il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l'importo del Rem e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.



La nuova norma non fa riferimento al comma 2 dell'art 12 del DL Sostegni per cui si può ipotizzare che le nuove quote non siano destinate anche ai singoli ex percettori di NASPI. Il testo specifica, infatti, che per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina del DL 24/2020 Art 82, nel quale tale ampliamento della platea non era presente.

Dovrebbero invece restare valide le **incompatibilità già previste** con

- ◆ altri benefici istituiti per far fronte alla crisi da Covid 19
- ◆ pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- ◆ titolarità di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del REM (fatti salvi contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità);
- ◆ il reddito di cittadinanza.



Le domande andranno inviate entro il 1° luglio 2021 all'Inps con le modalità previste dall'istituto. Vanno attese dunque le istruzioni operative INPS per maggiori dettagli.

### Disposizioni in materia di Naspi

Art. 38

L'art. 38 del DL 73 2021 prevede in tema di indennità di disoccupazione NASPI, che **le prestazioni già in pagamento restano confermate nell'importo alla data del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021.**

Inoltre, si prevede non venga applicata la norma sulla riduzione progressiva dell'importo<sup>9</sup>:

- ♦ sia alle prestazioni già in pagamento alla data del 1° giugno 2021 che
- ♦ alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo 1.6.2021-30.9.2021.

L'agevolazione è **applicabile fino al 31 dicembre 2021.**

A partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione progressiva torna ad operare. Per le prestazioni relative al periodo agevolato (1.6-30.9) si applicheranno retroattivamente.



Si ricorda che da pochi giorni la conversione in legge del Decreto Sostegni 1 (Legge 69 2021) ha confermato anche che sulle le indennità NASPI concesse dal 23 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il requisito 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione<sup>10</sup> non trova applicazione.

### Contratto di espansione

Art. 39

L'articolo 39 prevede un **ampliamento della possibilità di utilizzo del Contratto di espansione<sup>11</sup> per le aziende che intendono ristrutturarsi.**

**Il requisito di accesso legato alla soglia del numero di dipendenti<sup>12</sup> si abbassa infatti a 100 per i contratti stipulati entro il 31.12.2021.**

Da notare che il limite era già stato ridotto dalla legge di bilancio 2021 per quest'anno alla soglia di 250 dipendenti.

<sup>9</sup> Art. 4 comma 3 D.lgs. 4.3.2015

<sup>10</sup> di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

<sup>11</sup> Istituito dall'art. 41 comma 1 bis del d.lgs. 148/2015

<sup>12</sup> La soglia numerica si calcola considerando i lavoratori occupati in media, con qualsiasi qualifica e tipo di contratto nel semestre precedente l'accordo.



---

Sono stanziati a questo fine circa 400 milioni di euro per il periodo 2021-2022.

Ricordiamo che il contratto di espansione richiede:

- ◆ un accordo in sede ministeriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e con le loro Rsa o Rsu,
- ◆ il prepensionamento incentivato, su base volontaria, per i lavoratori con un massimo di 60 mesi dall'età pensionabile con indennità di importo pari alla pensione a carico del datore di lavoro
- ◆ la programmazione di nuove assunzioni di personale qualificato
- ◆ il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori in esubero che non possono utilizzare lo scivolo pensionistico
- ◆ piani di formazione e riqualificazione per il personale che viene confermato, in accordo con il nuovo progetto aziendale

Con la modifica prevista, quindi, anche le aziende di minori dimensioni possono accompagnare i dipendenti a pensione e attivare programmi di riqualificazione con ricorso alla Cigs per gli altri dipendenti (compresi apprendisti e dirigenti).

### **Trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale**

Art. 40

All'art 40 il nuovo decreto prevede che **i datori di lavoro privati** che:

- ◆ interrompono o riducono l'attività a motivo del COVID, e
- ◆ che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane da utilizzare dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.

In particolare, si prevede che:

- ◆ i lavoratori interessati sono quelli in forza all'azienda alla data del 26 maggio 2021
- ◆ la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90% nel periodo per il quale l'accordo è stipulato.
- ◆ Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
- ◆ Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Viene anche specificato che:

- ◆ il trattamento retributivo va determinato inizialmente senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti



l'accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.

- ◆ Gli accordi collettivi devono specificare anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare l'orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a **557,8 milioni di euro per l'anno 2021**. L'INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.

Al comma 3 e 4 inoltre è previsto **l'esonero per l'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria con causali NON COVID dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dal pagamento del contributo addizionale**, previsto dall'art 5 d.lgs. 148/2015.

A fronte di questo beneficio le aziende utilizzatrici saranno soggette al blocco dei licenziamenti per la durata del periodo di integrazione salariale.

Restano sempre escluse le ipotesi di licenziamento e riassunzione del personale in seguito a cambio di appalto nonché i licenziamenti per cessazione dell'attività o fallimento.

### **Contratto di rioccupazione**

Art. 41

L'articolo istituisce in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il **“Contratto di rioccupazione”** per incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa post-pandemia. Si tratta di una forma di contratto a tempo indeterminato con esonero contributivo totale per la durata del periodo di prova di 6 mesi.

**Le condizioni** previste sono le seguenti:

- ◆ potrà riguardare lavoratori in stato di disoccupazione, 13 in tutti i settori tranne il lavoro agricolo e il lavoro domestico
- ◆ Il progetto formativo andrà definito nel contratto, stipulato in forma scritta e con il consenso del lavoratore.
- ◆ Per 6 mesi è previsto l'esonero contributivo totale, con massimo di 6000 euro annui, riparametrati su base mensile, esclusi i premi e contributi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo pensionistico.

---

<sup>13</sup> Art 19 d.lgs 150/2015



## CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- ◆ Alla fine del periodo di prova di 6 mesi le parti possono recedere con il preavviso previsto dall'art 2118 cc; se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato
- ◆ In caso di dimissioni il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
- ◆ Il licenziamento durante i sei mesi di inserimento o successivamente e il licenziamento economico individuale o collettivo, comportano la revoca dal beneficio e il recupero dei contributi non versati da parte dell'INPS.

## CUMULABILITA' E AUTORIZZAZIONE UE

L'agevolazione è cumulabile con gli esoneri contributivi vigenti a partire dalla fine del periodo di inserimento di 6 mesi.



La norma è soggetta all'autorizzazione della Commissione UE con riferimento al *“Quadro temporaneo per le misure di stato a sostegno dell'economica nell'emergenza COVID”*.

### Proroga indennità lavoratori stagionali turismo e spettacolo

Art. 42

Con l'articolo 42 il decreto **rinnova le indennità INPS di sostegno al reddito** per le **categorie di lavoratori già raggiunte dai precedenti decreti di emergenza**.

Il nuovo bonus del Decreto Sostegni bis (mensilità di maggio) è pari a **1600,00 euro** e andrà:

- ◆ ai lavoratori già beneficiari ai sensi dell'art. 10 commi da 1 a 9 del dl 41 2021 (Sostegni 1) in forma automatica,
- ◆ su domanda, ai lavoratori delle stesse categorie che hanno perso il lavoro successivamente, ed entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto, 26 maggio 2021.

Nella tabella seguente sono riepilogate le categorie di lavoratori beneficiari e gli specifici requisiti.

INDENNITÀ DECRETO SOSTEGNI BIS 1600 EURO	
BENEFICIARI	REQUISITI
dipendenti stagionali settore turismo e stabilimenti termali, anche tramite contratto	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021,</li><li>◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo</li></ul>



# Belmonte & Boccia

## Studio Tributario & Societario



di somministrazione	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ non titolari di NASPI, né pensione diretta ne rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021.</li></ul>
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021,</li><li>◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;</li><li>◆ non titolari di pensione né altro rapporto di lavoro dipendente tranne il contratto intermittente senza indennità</li></ul>
lavoratori intermittenti	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021</li></ul>
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ che tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali</li><li>◆ che non abbiano un contratto in essere alla data del 26 maggio 2021.</li><li>◆ iscritti alla data del 26 maggio alla Gestione separata,</li><li>◆ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</li><li>◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</li></ul>
incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000</li><li>◆ titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 26 maggio 2021</li><li>◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</li></ul>
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Ex Enpals)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo tra il 2019 e il 26 maggio 2021 e con reddito non superiore a 75mila euro</li></ul> <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ con almeno sette contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1.1.2019, e il 26 maggio 2021 e con reddito non superiore ai 35.000 euro.</li><li>◆ In entrambi i casi i beneficiari non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, escluso il contratto intermittente senza indennità di disponibilità</li></ul>
dipendenti a tempo determinato settore turismo e stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021</li></ul>

Lungotevere dei Mellini, 10 – 00193 Roma – Italia

Tel. +39 (06) 81157666 – Fax +39 (06) 81157888

info@studiotributarioesocietario.it – pec [studiobelmonteboccia@pec.it](mailto:studiobelmonteboccia@pec.it)

P.IVA 15087351001



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate nel corso del 2018</li><li>◆ non titolari di pensione né altro rapporto di lavoro dipendente, tranne il contratto intermittente senza indennità.</li></ul> |
|--|---|

Le indennità sopracitate:

- ◆ non sono cumulabili tra loro,
- ◆ non concorrono alla formazione del reddito
- ◆ sono erogate dall'INPS che provvede al monitoraggio delle domande ai fini del rispetto del limite di spesa (750 milioni di euro).



**Le domande andranno inviate entro il 31 luglio 2021** con le modalità indicate dall'istituto previdenziale.

#### Decontribuzione settori turismo terme, commercio

Art. 43

Un **nuovo esonero contributivo per le aziende** più colpite dall'emergenza Covid è stato inserito all'art 43. La nuova decontribuzione riguarda i settori

- ◆ **del turismo e**
- ◆ **degli stabilimenti termali e**
- ◆ **del commercio**

e comporta, per l'azienda utilizzatrice, **il blocco dei licenziamenti fino a fine 2021.**

In particolare, è previsto **per i datori di lavoro privati** sopracitati, **a partire dal 26 maggio 2021, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** con le seguenti caratteristiche:

- ◆ fruibile entro il 31 dicembre 2021
- ◆ nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
- ◆ l'esonero contributivo così calcolato è riparametrato e applicato su base mensile.
- ◆ restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.
- ◆ resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Ai beneficiari si applica **fino al 31 dicembre 2021 il divieto:**

- ◆ di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
- ◆ di licenziamento collettivo e
- ◆ si conferma il blocco di eventuali procedure in corso alla data del 18 marzo 2020.



La violazione del suddetto divieto di licenziamento comporta la **revoca dell'esonero contributivo** concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

**L'esonero è cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

L'Inps è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande (per le quali si attendono come di consueto le istruzioni operative) e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato (770 milioni di euro per il solo 2021).

Da segnalare infine che **il beneficio rientra nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» quindi è **subordinato all'autorizzazione della Commissione europea** che sarà tempestivamente comunicata dall'istituto previdenziale, con le necessarie istruzioni e probabilmente la tabella Ateco delle attività interessate.

#### **Proroga Cassa integrazione straordinaria per cessazione**

Art. 45

Si prevede la **proroga eccezionale di 6 mesi della** cassa integrazione straordinaria **per le aziende di** particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell'attività.

L'agevolazione è **fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021**. Sarà necessario però, per accedere, un ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.

#### **Differimento dei termini dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti**

Art. 47

L'articolo formalizza quanto anticipato dal Ministro del lavoro e confermato con messaggio INPS n. 1911 del 11.5.2021 relativamente **al differimento del versamento dei contributi previdenziali** a carico degli **iscritti alle gestioni speciali Artigiani e Esercenti attività commerciali**, con scadenza 17 maggio 2021.

Il versamento **potrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il 20 agosto 2021**.





---

**Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione**

Art. 64

I commi da 1 a 11 introducono o ampliano ad una platea più vasta alcune agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Il comma 1 prevede la **proroga del Fondo Gasparrini** relativo alla **sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021**, visto il perdurare dell'emergenza da COVID-19,

I commi 2-5 prevedono per il **Fondo Garanzia prima casa**<sup>14</sup> (che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, nella misura massima del 50%):

- ◆ l'accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui,
- ◆ la percentuale di copertura viene elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione.

**Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022**

I commi 6-11 introducono invece nuove **agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani in materia di imposte indirette**.

In particolare, **i giovani under 36 e con ISEE inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale**.

L'agevolazione si applica:

- ◆ agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- ◆ e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Nel caso in cui l'atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto **si riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA** da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> disciplinato dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

<sup>15</sup> Su questo punto la norma non cita il requisito dell'ISEE ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma che si tratta di una ipotesi per cui "ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l'acquisto della casa di abitazione di cui al Precedente comma". Necessario forse attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell'Agenzia delle Entrate.



**È prevista infine l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative** relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento.



Le agevolazioni si applicano agli **atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.**

Infine, il comma 10 prevede che, in caso emergano:

- ♦ insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopracitate o per
- ♦ decadenza da dette agevolazioni,

per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima DPR 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 DPR 29 settembre 1973, n. 601.

### **Misure a sostegno alla filiera della stampa e investimenti pubblicitari**

Art. 67

Diverse le misure previste per la stampa e investimenti pubblicitari.

#### **Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari - proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive**

L'ultima parte dell'articolo in commento, comma 10, modifica il **“Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari”** prevedendo che, **per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, così ripartito:**

- ♦ nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati **sui giornali quotidiani e periodici, anche online,**
- ♦ e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati **sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,** non partecipate dallo Stato.

Ciò premesso, con tali disposizioni si intende **“allineare”** la disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.



**Belmonte & Boccia**  
**Studio Tributario & Societario**



---

Si prevede anche la riapertura dei termini per l'invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Belmonte & Boccia**  
**Studio Tributario & Societario**